



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Penale di Pistoia (Sez. Unica)

composto dei magistrati: Dr. Mario Ciantelli, Dr. Umberto Stoppoloni, Dr. Giovanni Penzetta

Dr. Mario Ciantelli

Presidente

Dr. Umberto Stoppoloni Giudice

Dr. Giovanni Penzetta

pronunciato la seguente

SENTEZA

della causa penale in grado di appello

contro

PATERNO' CASTELLO Francesco Maria, fu Roberto e Paternò-Castello Eleonora, nato il 20.6.1913 a Catania attualmente domiciliato in Brunate, presso l'Albergo Alpino, Via Scalini; libero contumace; anzi elett. dom/ to presso IMPUTATO avv. Antonio Pensavalle di Catania;

a) del reato p.e p. dagli artt. 81 cpv. 640, 56, 640 C.P. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, inducendo in errore mediante artifici e raggiri Dami Arpino ed in concorso di questi anche Mariotti Alessandrina, Davini Nello, Galligani Pietro Guidi Lorenzo, Frosini Emilio, in quanto prometteva ed elargiva come veri falso titoli onorifici (civili e militari) nonché titoli nobiliari falsi o comunque invalidi destinati a Dami Arpino, Dami Metello, Galligani Pietro, Guidi Lorenzo, Frosini Emilio e si procurava ingiusto profitto in danni dei suddetti Dami Arpino, Mariotti Alessandrina, Davini Nello, Galligani Pietro, Guidi Lorenzo, Frosini Emilio, ottendendo somme di vario importo (ogni volta per oltre sulle 20.000 lire circa) e compiva inoltre atti idonei diretti in modo non equivoco a profittare in modo analogo in danno di Pucci Gino e Magrini Carlo senza peraltro conseguire in questi casi lo scopo prefisso (attesochè i suddetti mai shorsarono il denaro).

N. 135

Reg. Sen.



N° 119/62

SENTEZA

- 5 GIU 1964

in data



depositata in Cancelleria  
21 GIU 1964  
oggi

Il Cancelliere

Fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere

b) del delitto p.e.p. dall'art. 81 C.P. e art. 8 della legge  
3.3.51 N.178 per avere conferito con più azioni esecutive  
di un medesimo disegno criminoso i titoli di cui sopra, alle  
persone sopra indicate. Denunciato in Montecatini Terme il  
14.7.1958. Aggravato della recidiva (art. 99 C.P.).

APPELLANTE

avverso la sentenza del Pretore di Monsummano Terme in data  
29.5.62, con la quale fu condannato a mesi 4 e gg. 15 di recl.  
e alla multa di L. 220.000, per il reato di cui al capo b) della  
rubrica, ordinando la confisca dei titoli afferenti l'imputa-  
to e la pubblicazione); e fu assolto dal reato di cui al capo  
a) della rubrica per insufficienza di prove.

In esito all'odierno pubblico orale dibattimento tenuto secon-  
do le norme di rito.

A seguito di indagini svolte dai Carabinieri di Montecatini,  
ai quali era pervenuta notizia della distribuzione di onore-  
ficienze in favore di diverse persone, alcune delle quali ave-  
vano versato somme di denaro in relazione con tale concessione,  
che era avvenuta tramite Dami Arpino residente a Monsummano e  
Scocco Giuseppe residente a Roma, si accertò che le onoreficie-  
nze erano conferite da Paternò Castello Francesco Maria.

Iniziatosi processo penale e contestati i reati di truffa e  
di conferimento di onoreficieenze vietate, i primi due vennero  
prosciolti per amnistia, il Paternò venne invece citato a giu-  
dizio avanti al Pretore di Monsummano Terme il quale con sen-  
tenza in data 29 maggio 1962 lo assolse dalla imputazione di  
truffa per insufficienza di prove e lo dichiarò colpevole del  
la violazione continuata dell'art. 8 della Legge 3 marzo 1951  
n. 178, condannandolo alla pena indicata in epigrafe.

Con tempestivo appello l'imputato ha impugnato la citata  
sentenza; chiedendo di essere assolto perché il fatto non costi-  
tuisce reato dalla imputazione di cui al capo B) e con formula  
piena dalla imputazione di truffa.

Durante la fase preliminare del giudizio di appello l'appel-  
lante ha prodotto diversi documenti tendenti a dimostrare fatta  
giustificata della loro onorevolezza o almeno la conseguente  
temente la insussistenza del reato di truffa.

Osserva il Tribunale: L'imputazione contestata all'imputato  
parte dal presupposto che le onoreficieenze distribuite dal Pater-  
nò fossero false o illegittime; quanto alla falsità non ne sus-  
siste alcuna indizio, in quanto lo stesso imputato ha riconosciu-  
to di averle concesse di sua iniziativa ed in base ad un ritenu-  
to suo potere o facoltà legittima.

Si tratta pertanto di accettare se tale legittimità sussista,  
perché nel caso positivo la concessione delle suddette onoreficie-  
enze non costituisce violazione dell'art. 7 della legge 3 marzo  
1951 n. 178. Invero devesi rilevare che ai sensi degli arti-  
coli 7 ed 8 della legge suddetta, mentre è vietato il conferi-  
mento di onoreficieenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche

da parte di enti, associazioni e privati e ne è punito l'uso  
fattone in qualsiasi forma e modalità, sono invece leciti il  
conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italia-  
ni conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre  
ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del  
Presidente della Repubblica; su proposta del Ministro per gli  
affari esteri.

Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in  
esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di  
ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che ~~ne~~  
sia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa  
necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed  
essere accettate. Tale interpretazione trova del resto confer-  
ma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "or-  
dini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo del-  
l'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è sta-  
ta sostituita con l'altra "non possono usare" nel territorio  
della Repubblica".

In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto  
vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa  
di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza aver-  
ne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che  
tali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto  
designato, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, sen-  
za la quale le stesse concessioni rimangono atti indifferenti  
per il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta le manife-  
stazioni esteriori, allo scopo di giustamente tutelare i meriti  
riservati e rappresentati dalle onoreficenze riconosciute dallo  
Stato.

Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante  
risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa  
Paterno Castello Guttadauro d'Emmanuel: anche senza ricalcare  
a precedenti anteriori, pure dimostrati; una ordinanza del Re  
Ferdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, del-  
la quale si trova menzione in ordine 30 marzo del-  
l'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale  
privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, in-  
sieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro  
ente, consentendone l'uso mediante il portare decorazioni, a  
differenza di ogni altra derivante da Ordini Stranieri, senza  
bisogno dell'assenso reale.

Essendosi informati diversi ramii del casato, ed a seguito di  
invito reale, i diversi rappresentanti familiari convennero di  
di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Fran-  
cesco Mario Paternò, con patto di famiglia del 1873; l'attuale  
imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale  
erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, con-  
cretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica  
di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo-  
si verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.

da parte di enti, associazioni e privati e ne è punito l'uso  
fattone in qualsiasi forma e modalità, sono invece leciti il  
conferimento e l'accettazione di onoreficenze a cittadini italia-  
ni conferite da ordini non nazionali o da Stati esteri, mentre  
ne è soltanto vietato l'uso in mancanza di autorizzazione del  
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli  
affari esteri.

Senza l'applicazione di tale interpretazione la norma in  
esame rimarrebbe priva di significato, perché la menzione di  
ordini non nazionali, in relazione con la possibilità che ~~ne~~  
sia autorizzato l'uso delle relative concessioni significa  
necessariamente le stesse concessioni possono esistere ed  
essere accettate. Tale interpretazione trova del resto confer-  
ma nei lavori parlamentari, da cui risulta che la dizione "or-  
dini non nazionali" è stata aggiunta all'originario testo del-  
l'art. 7 e che l'espressione "non possono accettare" vi è sta-  
ta sostituita con l'altra "non possono usare" nel territorio  
della Repubblica".

In sostanza con le norme in esame il legislatore ha voluto  
vietare che soggetti diversi potessero prendere iniziativa  
di farsi elargitori di onoreficenze e decorazioni senza aver-  
ne un effettivo preesistente titolo o facoltà; ed inoltre che  
~~NAC~~ tali concessioni rimangano nell'ambito privato del soggetto  
insignito, salvo un'autorizzazione ad usarle in pubblico, sen-  
za la quale le stesse concessioni rimangono atti indifferenti  
per il diritto interno dello Stato, il quale ne vieta le manife-  
stazioni esteriori, allo scopo di giustamente tutelare i meriti  
riservati e rappresentati dalle onoreficenze riconosciute dallo  
Stato.

Attraverso la ampia documentazione prodotta dall'appellante  
risulta che Paternò Mario Francesco è discendente della Casa  
Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel: anche senza ricalcare  
a precedenti anteriori, pure dimostrati; una ordinanza del Re  
Ferdinando II del Regno delle Due Sicilie nell'anno 1800, del-  
la quale si trova menzione in ordine 30 marzo del-  
l'Intendente della Provincia di Catania, riconosce speciale  
privilegio alle onoreficenze concesse dalla suddetta Casa, in-  
sieme a quelle concesse dal Romano Pontefice e qualche altro  
ente, consentendo l'uso mediante il portare decorazioni, a  
differenza di ogni altro derivante da Ordini Stranieri, senza  
bisogno dell'assenso reale.

Essendosi informati diversi familiari del casato, ed a seguito di  
invito reale, i diversi rappresentanti familiari convennero di  
di riconoscere la titolarità dei poteri onorifici a Don Fran-  
cesco Mario Paternò, con patto di famiglia del 1873; l'attuale  
imputato è nipote di lui per successione diretta e come tale  
erede e legittimo possessore anche della suddetta facoltà, con-  
cretante lo jus honorum, espressione della potestà onorifica  
di casato che lo conserva per tradizione familiare non essendo-  
si verificata debellatio cioè estromissione forzata dal potere.

L'appello deve pertanto essere accolto, per quanto riguarda la concessione delle onorificenze, che non costituisce reato da parte di chi le concede avendone la potestà legittima.

Per quanto riguarda l'imputazione di truffa, non è stato dimostrato che la concessione delle onoreficenze fosse conseguenza di relazioni particolari di merito o di prestazioni speciali, per cui rimane il dubbio che la concessione stessa fosse soltanto un mezzo per procurarsi qualche utile mediante i versamenti di somme diverse chieste od anche spontaneamente date da persone le quali si dimostrassero particolarmente sensibili e bramose di possedere una decorazione pur senza conoscerne il significato e le origini.

In questa situazione ritiene il Collegio che l'assoluzione pronunciata dal Pretore per insufficienza di prove, pur con la variante di motivazione, debba essere confermata.

P.O.M.

Il Tribunale, visto l'art. 523 C.P.P., in riforma della sentenza del Pretore di Monsummano Terme del 29 maggio 1962 appellata da Paterno-Castello Francesco Maria, assolve il medesimo dalla imputazione di cui all'art. 8 L. 3.3.1951, n. 178 perché il fatto non costituisce reato. Conferma nel resto la appellata sentenza.

I Giudici:

Te caueillier

Notificarán sobre el continuado 13.6.1964

Ricorr. per Cassazione dell' imputato - a cui  
percurto al Cagliarino il 16 aprile 1950.

**LIBRARY OF THE  
TRIBBLE LIBRARY**

N 3-87

卷之二

Batt. 8, 4600

B-1

B.R. CORP

CERT. CO.

URGENZA

EOLLO 2

TODAY

10182

Copie a Comarch all' av. Bellacasa

## TRIBUNAL

卷之三

ESTATE OF ELLIS L. BROWN

Digitized by srujanika@gmail.com

卷之三

.....

152

卷之三

TABLE

July, 1947

Copia rilasciata alle Colonne Albasini Giuseppe Adm B REU  
ferente del Mandato Salvatore Ruta da Messina IL CANCELLIERE

per Copia Conforme all'originale

PISTOIA

- 4 DIC. 2001

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

Dott.ssa F. Masini



178  
1a

6 AGO